



REGOLAMENTO DISTRETTUALE

PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

A PERSONE FISICHE

Testo esaminato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 21.10.2013

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28.11.2013



Premessa	3
Articolo 1 - Oggetto e definizioni	5
Articolo 2 - Destinatari	5
Articolo 3 - Servizio Sociale Professionale e Piano Assistenziale Individualizzato	5
Articolo 4 - Inquadramento del vantaggio economico in relazione ad altri benefici.....	6
Articolo 5 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico	6
Articolo 6 – Definizione del Minimo vitale.....	8
Articolo 7 - Valutazione della situazione economica del richiedente.....	8
Articolo 8 – Tipologie di contributo economico.....	8
Articolo 9 – Determinazione del contributo e soglie massime erogabili.....	10
Articolo 10 – Priorità ed esclusioni	11
Articolo 11 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici	12
Articolo 12 - Interruzione dell'erogazione del contributo e vantaggio economico	12
Articolo 13 – Controlli.....	13
Articolo 14 – Pubblicità elenchi dei beneficiari	13
Articolo 15 - Decorrenza e rinvii normativi	13

Premessa

Nelle attività del Piano di Zona dell'Ambito territoriale Distretto 4 dell'ASL MI2, si prevede quale azione strategica per il raggiungimento degli obiettivi del piano e delle leggi di riferimento, l'adozione di regolamenti uniformi, riconoscendo come fondante la necessità di raggiungere parità di trattamento per i cittadini, indipendentemente dal Comune di residenza.

Con il presente regolamento i Comuni del distretto intendono disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell'esercizio delle proprie autonomie - nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui devono attenersi i Comuni medesimi.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario". Tali norme prevedono l'intervento della Repubblica e degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre – tra le altre – le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi si pongono - ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 328/2000 - nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. In applicazione della citata legge regionale 3/2008 le prestazioni economiche vengono previste tra i compiti attribuiti alle unità d'offerta sociali (art. 4, comma 1, lett. g) nonché tra le competenze dei comuni (art. 13, comma 1, lett. c).

I Comuni dell'Ambito territoriale condividono che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari ...)
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà;
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
- coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- contrastare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno.



La metodologia adottata dai Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- **integrazione:** coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- **promozione e attivazione delle risorse individuali:** il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
- **economicità:** impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
- **uniformità ed equità:** di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.



Articolo 1 - Oggetto e definizioni

Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui i Comuni distrettuali debbono attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.

Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o meno, per finalità e scopi sociali meglio definite nel piano assistenziale individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale erogato dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale.

Articolo 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e all'art. 6 della l.r. 3/2008, residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale del distretto sociale n. 4 di Cernusco sul Naviglio.

Gli interventi possono estendersi, in via eccezionale, alle persone occasionalmente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere prestazioni urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'ente locale di residenza.

Ogni Comune gestisce il proprio budget relativo ai cittadini del suo territorio. Nell'ipotesi di gestione in forma associata distrettuale delle attività previste nel presente regolamento, il budget potrà essere unico a livello di distretto o mantenuto singolo in capo ai Comuni.

Articolo 3 - Servizio Sociale Professionale e Piano Assistenziale Individualizzato

La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espresse nel P.A.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento.

L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - è responsabile della stesura del P.A.I. nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

Il P.A.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari



conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.A.I. è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

Articolo 4 - Inquadramento del vantaggio economico in relazione ad altri benefici

Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socioeconomica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il servizio sociale comunale dovrà fornire le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:

- a. dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
- b. dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 5 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico

Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata - recante la motivazione della richiesta - presso il Comune di residenza, utilizzando la modulistica uniforme definita a livello distrettuale, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE l'istanza di contributo è irricevibile, pertanto all'istante - in difetto di regolarizzazione entro il termine massimo di 15 giorni - deve essere comunicato diniego scritto all'accoglimento della stessa. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro un termine massimo di 45 giorni, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico).

L'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale. In caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo verrà convocato dall'Assistente sociale per la valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente.

Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la



consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il P.A.I., verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all'istanza volta al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:

- informa il richiedente il contributo o vantaggio economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso - ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno del PAI.

Le proposte di attribuzione di contributo o vantaggio economico contenute nei PAI, con cadenza mensile, vengono esaminate da una commissione composta da tutti gli assistenti sociali del Comune, eventualmente integrata dal Dirigente o dal Responsabile di servizio. La commissione elabora una proposta complessiva di attribuzione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, che viene sottoposta al Responsabile Comunale competente per area o servizio, che adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica o al riconoscimento del vantaggio nei modi e nei termini indicati nel P.A.I. medesimo.

Nei casi in cui il Responsabile non concordi, in tutto o in parte con la proposta, assume le proprie determinazioni motivando puntualmente sui punti rispetto ai quali ritiene di dover disporre diversamente.

Nelle ipotesi in cui il Comune disponesse di una sola figura di assistente sociale tutte le proposte di cui sopra vengono, da questa, direttamente trasmesse al responsabile comunale.

L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di vantaggio economico o di regolarizzazione della stessa. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.



Articolo 6 – Definizione del Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza dell'ISEE, alle dimensioni del nucleo familiare.

La tabella di calcolo, con riferimento al trattamento pensionistico minimo dell'anno 2013, è la seguente:

N. COMPONENTI NUCLEO	SCALA EQUIVALENZA	MINIMO VITALE Valore ISE/mese	MINIMO VITALE Valore ISE/anno
1	1	€ 495,43	€ 5.945,16
2	1,57	€ 777,83	€ 9.333,96
3	2,04	€ 1.010,68	€ 12.128,16
4	2,46	€ 1.218,76	€ 14.625,12
5	2,85	€ 1.411,98	€ 16.943,76

La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.

Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento pensionistico minimo INPS e alle eventuali modifiche della scala di equivalenza prevista per l'ISEE.

Articolo 7 - Valutazione della situazione economica del richiedente

La valutazione della situazione economica del richiedente si calcola prendendo come base di riferimento il valore ISE della certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Sulla base di questo valore si procede alla determinazione di un valore ISE specifico – senza valenza di certificazione – ai soli fini della procedura di erogazione del contributo economico, nella modalità che segue:

ISE contributo economico (ISE-C) = ISE nucleo¹ + altre entrate² – spese per l'abitazione³.

Articolo 8 – Tipologie di contributo economico

Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente regolamento, sono le seguenti.

a-Contributo economico ordinario o integrazione al minimo vitale.

¹ Si prende a riferimento il valore indicato nella certificazione ISEE del nucleo in corso di validità.

² Tutte le somme percepite dal nucleo familiare annualmente, da non dichiarare nell'ISEE, ma che concorrono a determinare le risorse complessive a disposizione del richiedente.

³ Rata annuale del mutuo nel limite massimo del canone di locazione annuo detraibile ai fini del calcolo dell'ISEE e documentate spese per utenze fino ad un massimo di € 1.200,00 per ogni anno.



E' destinato ai nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale, determinata nelle modalità indicate nei precedenti articoli.

Il contributo viene erogato annualmente con la periodicità prevista dal PAI e concordata con il richiedente. Può essere rinnovato anche per periodi successivi, previa nuova valutazione della situazione economica del nucleo familiare, nelle modalità previste dal regolamento.

Per situazioni di cronicità (legate a motivi di salute fisica e/o psichica) non sono previsti limiti temporali di erogazione del contributo ordinario.

b- Contributo economico straordinario

E' destinato ai nuclei familiari che si trovino in situazione di grave difficoltà economica in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale.

Il contributo straordinario può essere erogato anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare abbia un ISE-C superiore al minimo vitale, previa adeguata motivazione nell'ambito del P.A.I.

Lo stesso P.A.I. definisce modalità e periodicità di erogazione del contributo straordinario medesimo.

c- Contributo economico con patto di restituzione

E' un prestito economico finalizzato a sostenere nuclei familiari in particolari e gravi difficoltà economiche o a promuovere e sostenere percorsi determinanti per il raggiungimento dell'autonomia (a titolo puramente esemplificativo si contemplano le seguenti situazioni: corsi di qualificazione/riqualificazione per l'accesso al lavoro, versamenti anticipati per canone di affitto, acquisti per l'istruzione, acquisti per il lavoro, ecc..).

Con la sottoscrizione del PAI il richiedente si impegna alla restituzione della somma concordata, senza interessi e con le modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

Nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa relativo alla proposta di erogazione economica sono riportate le modalità di restituzione del prestito. Il responsabile comunale competente vigila sulla corretta restituzione del prestito nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto con il PAI.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli accordi sottoscritti, l'Assistente Sociale proponente, accertata la situazione, redige una ulteriore proposta che può prevedere di:

- riconvertire il prestito in contributo straordinario per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito;
- proporre azione di rivalsa secondo le disposizioni normative vigenti, nel caso in cui non si ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino.

Il contributo con patto di restituzione può essere erogato anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare abbia un ISE-C superiore al minimo vitale, previa adeguata motivazione nell'ambito del P.A.I.

d- Contributo economico indifferibile ed urgente

Si configura come contributo di modesta entità, erogato per interventi urgenti e non differibili ed in particolare a favore di nuclei familiari con presenza di minori o persone con disabilità, qualora al nucleo



richiedente possa derivare un grave pregiudizio nell'attesa dell'espletamento del procedimento ordinario di erogazione dei contributi economici.

Il contributo indifferibile ed urgente può essere erogato anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare abbia un ISE-C superiore al minimo vitale, previa adeguata motivazione nell'ambito del P.A.I.

Articolo 9 – Determinazione del contributo e soglie massime erogabili

I contributi economici ordinari sono erogabili in favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C inferiore al valore del minimo vitale indicato nel precedente art. 6.

La soglia massima di contributo mensile erogabile è 200,00 euro mensili per un nucleo familiare composto dal solo richiedente, mentre per gli altri nuclei viene determinata secondo la scala di equivalenza ISEE come riportato nella tabella seguente:

N. COMPONENTI NUCLEO	SCALA EQUIVALENZA	CONTRIBUTO ORDINARIO SOGLIA MASSIMA mensile
1	1	€ 200,00
2	1,57	€ 314,00
3	2,04	€ 408,00
4	2,46	€ 492,00
5	2,85	€ 570,00

La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta. Anche in questa ipotesi è previsto un automatico adattamento all'eventuale modifica della scala di equivalenza prevista per l'ISEE.

La soglia massima mensile base per un nucleo familiare di un componente può essere modificata ogni anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La soglia massima è automaticamente ri-determinata nell'effettiva misura risultante dalla differenza tra minimo vitale e ISE-C, qualora sia inferiore alle soglie indicate nella tabella precedente.

Il contributo ordinario annuale è elevabile alla differenza effettiva tra minimo vitale e valore ISE-C con risultato superiore alle soglie indicate nella precedente tabella, in presenza di situazioni di particolare gravità, a favore di nuclei impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze per inabilità lavorativa totale o parziale, prive di adeguate rete familiare o informale, in presenza di figli minori, ed escluse dalla percezione di altre indennità o provvidenze di natura assistenziale. In tali situazioni dovrà essere espressa dettagliata motivazione nel P.A.I.

Il contributo economico straordinario, per la casistica indicata al precedente art. 8, può essere erogato per un importo massimo annuale non superiore ai 1.500,00 euro anche in soluzioni diverse. L'importo viene proposto e motivato nell'ambito dei contenuti del P.A.I.



Fatto salvo quanto già previsto in precedenza, il contributo non è erogabile a favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C di valore doppio rispetto al minimo vitale.

Il contributo economico con patto di restituzione, per la casistica indicata al precedente art. 8, può essere erogato per un importo massimo annuale non superiore ai 1.500,00 euro in un'unica soluzione. L'importo viene proposto e motivato nell'ambito dei contenuti del P.A.I.

Fatto salvo quanto già previsto in precedenza, il contributo non è erogabile a favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C di valore doppio rispetto al minimo vitale.

Il contributo economico indifferibile ed urgente, per la casistica indicata al precedente art. 8, può essere erogato per un importo massimo annuale non superiore ai 300,00 euro in un'unica soluzione. L'importo viene erogato d'urgenza e poi motivato nell'ambito dei contenuti del P.A.I.

Fatto salvo quanto già previsto in precedenza, il contributo non è erogabile a favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C di valore doppio rispetto al minimo vitale.

Articolo 10 – Priorità ed esclusioni

I contributi economici ordinari sono erogati annualmente sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale, fatta salva una quota pari ad almeno il 10% da destinarsi a contributi straordinari e indifferibili ed urgenti.

In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.

Priorità

Sono valutate con priorità le seguenti istanze:

- a. presentate da persone che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno beneficiato ancora di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
- b. quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socio economica del nucleo;
- c. quando il richiedente risulta privo di rete familiare (intesa come rete di sostegno al soddisfacimento di bisogni primari);
- d. in presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza;
- e. presentate da nuclei monoparentali;
- f. in presenza nel nucleo di persone fuoriuscite dal mondo del lavoro e non ricollocabili per varie ed oggettive motivazioni (età, malattia cronica..).

In caso di pari situazioni rispetto a quanto appena indicato, verrà soddisfatta l'istanza del nucleo che presenta la certificazione ISEE con valore inferiore.



I contributi economici diversi da quelli ordinari sono erogati durante l'intero arco dell'anno, nel momento in cui il comune riceve specifica domanda, sulla base del budget disponibile al momento della richiesta, previa proposta attraverso il P.A.I. e con la procedura prevista al precedente articolo 5.

Esclusioni

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:

- proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili con valore ai fini ICI pari o superiore a 30.000 euro, oltre all'abitazione principale, per una quota pari o superiore al 25%. Non costituisce causa di esclusione la proprietà dell'immobile acquisita a seguito di successione ereditaria tra parenti in linea retta fino al secondo grado, qualora tale immobile sia destinato ad abitazione principale di altro parente in linea retta fino al secondo grado, a sua volta non titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su altri beni immobili sopra indicati;
- possessori di un patrimonio mobiliare superiore alla franchigia prevista per il calcolo dell'ISEE;
- che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo.

Articolo 11 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici

I contributi economici previsti dal presente regolamento possono essere erogati direttamente in denaro, oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista. Il contributo può essere erogato anche attraverso l'esenzione o la riduzione dei costi delle tariffe dei servizi comunali (quando ciò sia espressamente previsto dalle discipline comunali), o attraverso il pagamento diretto di beni e servizi.

Nell'ipotesi di contributi economici erogati per far fronte ad una situazione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e/o spese degli alloggi di proprietà comunale, potrà essere operata una compensazione diretta nelle casse comunali senza materiale passaggio di denaro a favore del richiedente.

E' prevista la possibilità che l'erogazione del contributo venga effettuata attraverso collaborazioni mirate con associazioni del territorio.

Articolo 12 - Interruzione dell'erogazione del contributo e vantaggio economico

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo e/o del vantaggio economico vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento. Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una delle seguenti situazioni:

- prosecuzione dell'erogazione del contributo/vantaggio alle stesse modalità precedentemente definite;



- modifica della somma complessiva di contributo da erogare;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/vantaggio senza rivalsa sulle somme precedentemente erogate al richiedente;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/vantaggio con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.

L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato obblighi e obiettivi contenuti nel P.A.I. precedentemente concordato, o incorra nelle responsabilità penali di cui al successivo articolo.

Articolo 13 – Controlli

Il Comune, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opererà tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti presso altri uffici o altri soggetti pubblici.

Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente regolamento.

Articolo 14 – Pubblicità elenchi dei beneficiari

Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari dei contributi e vantaggi economici concessi ai propri cittadini, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 15 - Decorrenza e rinvii normativi

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Dalla stessa data cessa di avere applicazione e viene abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 5.11.1992 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le norme relative all'erogazione di contributi e vantaggi economici alle persone fisiche, e tutte le altre norme regolamentari incompatibili con quelle contenute nei precedenti articoli.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano tutte le norme vigenti in materia.